

La versione originale in lingua [es](#) di questa pagina è stata modificata di recente. La versione linguistica visualizzata è attualmente in fase di traduzione.

spagnolo

Swipe to change

**Controversie di modesta entità**

Spagna

**1 Esistenza di un procedimento specifico per le controversie di modesta entità**

Sì, la procedura prevede un procedimento orale con domande del valore fino a 6 000 EUR. Fatta salva l'eventuale applicazione del procedimento europeo per le controversie di modesta entità disciplinato dal [REGOLAMENTO \(CE\) N. 861/2007 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO](#) nei casi in cui vi siano i presupposti per la sua applicazione.

**1.1 Ambito di applicazione, limiti di valore**

Per il procedimento orale si esamineranno le domande di un valore massimo di 6 000 EUR.

**1.2 Applicazione del procedimento**

Con ricorso scritto.

**1.3 Moduli**

Non esistono moduli standard obbligatori. Tuttavia nei Decanatos sono disponibili stampe normalizzate che possono essere utilizzate nei procedimenti relativi a pretese di importo non superiore a 2 000 EUR. Spetta al ricorrente presentare la domanda e al resistente contestarla.

I formulari sono disponibili alla pagina web del [Consejo General del Poder Judicial](#).

Se la domanda supera 2 000 EUR, è necessario l'intervento di un avvocato o di un procuratore e non si darà seguito a domande né a risposte che non siano trattate da tali professionisti.

La mancata presentazione della risposta da parte del convenuto non dà luogo all'esame della domanda per accettazione della sentenza, bensì esclusivamente alla dichiarazione di contumacia e al proseguimento del procedimento.

**1.4 Rappresentanza da parte di un avvocato**

Si può stare in giudizio personalmente, ma solo se la domanda per un procedimento orale non supera i 2 000 EUR.

Qualora il ricorrente non si presenti all'udienza o non sia rappresentato da un avvocato o da un procuratore oppure da se stesso se tale rappresentanza non è necessaria, si riterrà che abbia desistito, salvo il caso in cui il convenuto richieda il proseguimento del procedimento al fine di addivenire a una sentenza nel merito se vi è un interesse in tal senso.

Se il convenuto è contumace, si prosegue il procedimento.

**1.5 Norme relative all'assunzione di prove**

Per quanto riguarda i mezzi probatori vigono le norme generali, per le quali è ammessa qualsiasi tipo di prova, con la possibilità di produrre le prove prima dell'udienza.

**1.6 Procedura scritta**

Il procedimento comprende come atti scritti il ricorso e la memoria di risposta. Le questioni procedurali sono risolte nella sentenza. Inoltre, la prova si richiede oralmente e si raccoglie, per il principio di concentrazione delle prove, al momento dell'udienza.

**1.7 Contenuto della decisione**

La sentenza è motivata e scritta; dal punto di vista formale analogamente a qualsiasi altro procedimento.

**1.8 Rimborso delle spese**

Nel caso in cui sia obbligatorio avvalersi di un avvocato e/o di un procuratore e una delle parti sia stata condannata alle spese, la parte che ha ottenuto la condanna della controparte potrà ottenere il rimborso delle spese processuali, in seguito alla valutazione delle stesse, e a condizione che l'importo non sia superiore a un terzo delle spese processuali per ciascuna delle parti che risulterà vittoriosa nel dispositivo della sentenza.

Nel caso in cui la parte che è risultata vittoriosa in ordine al pagamento delle spese risieda al di fuori del luogo in cui è stata emessa la sentenza, essa potrà ottenere il rimborso dei costi relativi agli onorari e alle spese dovuti al procuratore, anche se l'intervento di quest'ultimo non sia obbligatorio.

**1.9 Possibilità d'impugnazione**

La sentenza può essere impugnata nel caso in cui il valore della causa superi i 3 000 EUR. Il relativo ricorso dovrà essere presentato presso il medesimo organo giurisdizionale per iscritto ed entro venti giorni.

L'*Audiencia Provincial* (tribunale provinciale) è competente a trattare i ricorsi. Essa è composta da un giudice unico la cui decisione non può essere impugnata, sebbene in alcune comunità autonome con diritto civile proprio, sia possibile un ricorso per Cassazione avverso tali sentenze.

Ultimo aggiornamento: 10/03/2023

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.